

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

Il Bollettino Ufficiale della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta la settimana, il **giovedì**. Contiene le leggi ed i regolamenti della Regione; i decreti del Presidente della Giunta, i provvedimenti del Consiglio e della Giunta, nonché le disposizioni ed i comunicati emanati dai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale (testo integrato o estratto). È composto dalle seguenti parti:
Parte I: Leggi - Regolamenti Regionali ed i Decreti del Presidente della Giunta Regionale - **Parte II:** Atti Amministrativi del Consiglio, della Giunta e degli altri Organi regionali - **Parte III:** Inserzioni.
 La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche - Segreteria della Giunta e AA.GG. - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061.
 Stampa: SAGRAF Sabatini Grafiche S.r.l. Castelferretti (Ancona)

Gli annunci da pubblicare devono pervenire con gg. 15 di anticipo. Dovranno essere inviati: **Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale - Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona.** Il testo originale su carta da bollo L. 15.000, fatte salve le esenzioni per legge, deve essere inviato corredato da una copia redatta in carta uso bollo unitamente all'attestazione del versamento sul C.C.P. 13960604 (Bollettino Ufficiale della Regione Marche) dell'importo dell'inserzione secondo la seguente tariffa:

Titolo in grassetto L. 3.000 per riga; testo L. 1.600 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 19% IVA.

Non si dà corso alle inserzioni prive dell'attestazione del versamento.

Abbonamento annuo (dal 1° gennaio al 31 dicembre) L. 70.000.

Abbonamento semestrale (dal 1° gennaio al 30 giugno) L. 35.000.

Abbonamento semestrale (dal 1° luglio al 31 dicembre) L. 35.000.

Copla L. 1.000 - Arretrati e Supplementi L. 2.000 (C.C.P. 13960604 Bollettino Ufficiale della Regione Marche).

Fotocopia di numeri esauriti L. 700 cadauno.

Il Bollettino è in vendita presso la Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Marche - Giunta Regionale - Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE DEL 28 APRILE 1994, N. 15.

Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. pag. 3853

LEGGE REGIONALE DEL 28 APRILE 1994, N. 16.

Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del sistema Archeologico Regionale. pag. 3869

PARTE SECONDA

UNITA' SANITARIE LOCALI

Regione Marche - Unità Sanitarie Locali. Pubblicazione (1/94) delle località carenti dei medici specialisti pediatri di libera scelta, sulla base degli atti deliberativi già adottati dalle UU.SS.LL. della Regione Marche ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo con D.P.R. n. 315 del 28.09.90. pag. 3872

Regione Marche - Unità Sanitarie Locali. Schemi di domanda e requisiti per concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo con D.P.R. n. 315 del 28.09.90. pag. 3872

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Regione Marche - Consiglio Regionale. Estratto del processo verbale n. 181 del 18 aprile 1994. Temporanea sostituzione dalla carica di consigliere regionale del prof. Giancarlo Scriboni. pag. 3876

DELIBERE

Deliberazione della G.R. n. 1035 VP/URB del 28.03.94. L. 1150/42 art. 10 - L.R. 34/92 - Comune di Ancona - Variante generale al P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. approvato con D.G.R. n. 5841 del 28.12.1993 - Rettifica atti regionali dell'istruttoria e della delibera G.R. n. 5841/93. Osservazione al P.R.G. n. 68 - Gioacchini A. Maria. pag. 3877

Deliberazione della G.R. n. 1036 VP/URB del 28.03.94. L. 1150/42 art. 36 - quinto comma - PS - Comune di Urbani - Comunicazione dello stralcio e delle prescrizioni per la variante al P. di F. - Zona residenziale C/6-7 e zona artigianale "Cal Franco". Del C.C. n. 5 del 19.1.90. pag. 3877

Deliberazione della G.R. n. 1220 VP/URB del 06.04.94. L. 1150/42 - Art. 36 - AN - Comune di Corinaldo - Approvazione con prescrizioni della variante parziale al

LEGGI REGIONALI

Legge Regionale del 28 aprile 1994, n. 15.
Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali.

Il Consiglio ha approvato

Il Commissario di Governo ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I**Norme relative alle aree protette regionali****Art. 1****Finalità**

1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla normativa del PPAR, detta norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale allo scopo di:

- applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- conservare le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;
- promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché le attività ricreative compatibili;
- difendere e ricostruire gli equilibri idraulici e idrogeologici;
- promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché le attività agro-silvo-pastorali.

2. Nelle aree regionali protette si favorisce la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente.

3. In dette aree si promuove la più ampia partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.

Art. 2**Classificazione delle aree naturali protette di interesse regionale**

1. Le aree naturali protette di interesse regionale si distinguono in:

- parchi naturali;
- riserve naturali.

2. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

3. Nell'allegato alla presente legge sono indicate le simbologie relative alle aree protette regionali; all'interno di tali simbologie gli organi di gestione aggiungono il simbolo caratteristico di ciascuna area protetta.

Art. 3**Parchi naturali regionali**

1. I parchi naturali regionali sono costituiti da vaste aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono nell'ambito della regione o di questa e altre regioni limitrofe un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi dai valori paesaggistici nonché da quelli artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Art. 4**Riserve naturali regionali**

1. Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine di ridotta estensione che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

2. Le riserve naturali si dividono in generali e particolari, a seconda che siano istituite per la tutela dell'ambiente in generale o per la tutela dei suoi specifici valori.

3. Le riserve naturali generali si distinguono in:

- integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, nelle quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di enti o organismi istituzionalmente competenti;
- orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie e ampliare quelle esistenti; in tali aree sono ammessi soltanto interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti ed equilibri naturali alterati o degradati e le altre attività previste dall'articolo 12, comma 2, della legge 394/1991; la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle utilizzazioni produttive tradizionali è ammessa se prevista dal piano della riserva e alle condizioni dallo stesso indicate.

Art. 5**Aree di reperimento per parchi e riserve regionali**

1. Le aree di interesse naturalistico nelle quali possono essere istituiti parchi e riserve naturali regionali sono con riferimento alle previsioni del PPAR:

- le aree di cui agli articoli 53, 54 e 55 delle NTA, tavola 11, elenco allegato 1, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'istituzione di parchi archeologici;
- le aree di elevato valore botanico vegetazionale, aree BA, di cui all'articolo 33 delle NTA, tavola 4, elenco allegato 1;
- le emergenze geologiche e geomorfologiche, aree GA, di cui all'articolo 28 delle NTA, tavole 3A e 13, elenco allegato 1;
- le foreste demaniali di cui all'articolo 34 delle NTA, tavole 5 e 14, elenco allegato 1.

2. Con il programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 possono essere individuate nuove aree di reperimento.

al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'ente di gestione del parco provvede ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che in caso di inadempienza l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti.

5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 100 per cento sopra tale limite.

6. Decorso invano il termine fissato, l'ente di gestione del parco procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n.639.

Art. 30

Danno senza possibilità di ripristino

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349 e dall'articolo 30, comma 6, della legge 394/1991 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'ente di gestione del parco provvede altresì ad ingiungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 100 per cento sopra detto termine.

5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n.639.

Art. 31

Danno ambientale di minima entità

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 500.000.

2. In caso di totale assenza di profitto da parte del

trasgressore, la sanzione può essere ridotta fino a lire 50.000

Art. 32

Irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Gli organismi di gestione dei parchi hanno competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative, limitatamente alle violazioni commesse nel territorio delle aree protette.

2. La Regione si sostituisce agli organismi di gestione fino alla loro costituzione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti agli organismi di gestione dei parchi o al comune territorialmente competente per le infrazioni commesse nei territori delle riserve.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge in tema di sanzioni amministrative si osservano le norme della L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 33

Norma transitoria per il parco del Conero

1. Fino alla revisione della L.R. 23 aprile 1987, n. 21, istitutiva del parco del Conero, continuano ad applicarsi le disposizioni della stessa in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Il piano territoriale paesistico del Conero approvato ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 21/1987, con deliberazione del consiglio regionale del 30 dicembre 1988, n. 153, ha valore di piano del parco di cui al precedente articolo 15.

3. Il consorzio del parco del Conero provvede alla elaborazione del regolamento del parco e del piano pluriennale economico sociale secondo le modalità di cui alla presente legge.

4. Il consorzio del parco del Conero provvede altresì alla costituzione della comunità del parco stabilendo preliminarmente la sua composizione secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, della presente legge. Gli atti relativi alla composizione e alla costituzione di detta comunità sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

5. Al parco del Conero si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 16, comma 2, e 26 della presente legge.

Art. 34

Aree contigue

1. Per la individuazione e disciplina delle aree contigue alle aree protette da sottoporre a particolare tutela si provvederà in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 della legge 394/1991.

2. In sede di revisione della L.R. 21/1987 di cui al comma 1 dell'articolo 33 potrà procedersi alla individuazione di aree contigue al territorio del parco del Conero anche attraverso eventuale ripermimetrazione del parco stesso.

Art. 35

Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 394/1991 in quanto applicabili.

Art. 36

Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituiti i parchi di Gola della Rossa, di Monte S. Bartolo e di Sasso Simone e Simoncello, come individua-

ti dal PPAR. Viene, altresì, riconosciuta priorità alla futura costituzione dei parchi di Valleremita e Alpe della Luna.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale convoca ai sensi dell'articolo 10 le conferenze delle aree protette da istituire, presentando una proposta relativa alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio, all'individuazione degli obiettivi da perseguire in termini di tutela e sviluppo, agli organismi di gestione, alle altre problematiche organizzative, alle risorse finanziarie da destinare all'area protetta.

3. Ogni conferenza sulla base delle proposte presentate dalla Regione approva il documento di indirizzo entro e non oltre sessanta giorni dalla sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, procede alla costituzione dell'organo di gestione dei parchi di cui al comma 1 prescindendo da tale documento.

4. Gli organismi di gestione dei parchi, di cui al presente articolo, provvedono all'approvazione dei rispettivi statuti entro novanta giorni dal loro insediamento.

5. Ai parchi istituiti ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 37

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa di lire 400 milioni di cui lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 200 milioni per l'anno 1995.

2. Per l'acquisizione di terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 300 milioni.

3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1994, mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n.25,

della somma rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio 1993, di lire 200 milioni alla partita 4 dell'elenco 1;

b) per l'anno 1995, mediante impiego degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale a carico del capitolo 5100101, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla medesima partita 4 dell'elenco 1 per lire 200 milioni.

4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 2 si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della somma di lire 300 milioni rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale di cui al capitolo 5100201 del bilancio 1993, partita 1 dell'elenco 4.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) "Spese per l'istituzione delle aree protette naturali", lire 100 milioni;

b) "Spese per il funzionamento delle aree protette naturali", lire 100 milioni;

c) "Interventi per l'acquisizione dei terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero", lire 300 milioni.

Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 28 aprile 1994.

IL PRESIDENTE
(Gaetano Recchi)